

COPIA

REPERTORIO N. 27537

RACCOLTA N. 12066

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA'
PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il trentuno del mese di ottobre
(31 ottobre 2023)

Alle ore 12:20 (dodici e venti minuti).

In Livorno, presso i locali, sala Nomellini, della Provincia di Livorno in Piazza del Municipio n. 4.

Dinanzi a me, **dott.ssa MARINA PESARIN**, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città,

è comparso il signor:

- **NANNI Paolo**, nato a Collesalvetti (LI) il giorno 18 novembre 1954 e domiciliato a Livorno (LI) per la carica presso la sede sociale,

che dichiara di essere titolare del documento di identità: Carta di identità, numero CA48569KI, rilasciato dal Comune di Livorno in data 27/10/2021, valida fino al 18/11/2031, in qualità di Amministratore Unico della società:

- "**PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.**", con sede legale in Livorno in Piazza del Municipio n. 4, codice fiscale e P.IVA: 01334410493, con capitale sociale di Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno al n. 01334410493 e al R.E.A. al n. LI-119231.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie.

Il comparso assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara e dà atto:

- che del capitale sociale è presente in proprio e/o per delega, come risulta dal **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "A":

-- PROVINCIA DI LIVORNO, titolare della quota pari a nominali Euro 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta) corrispondente al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, in persona di SCARPELLINI Sandra, Presidente;

--L'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, titolare della quota pari a nominali Euro 22.950,00 (ventiduemilanovecentocinquanta) corrispondenti al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, in persona di GAGLIANI Simone;

- che dell'organo amministrativo è presente se medesimo, Am-

Registrato con procedura telematica
all'Ufficio delle Entrate di Livorno
il 31/10/2023
al N. 9278
serie 1T
esatti € 356,00
di cui euro 156,00 per imposta di bollo

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Livorno
in data 03/11/2023
Prot. N. 43303



ministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri:

--Carelli Vittorio, Presidente;

--Capperi Nicoletta, Sindaco;

--Scalabrella Giampaolo, Sindaco.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è ritualmente costituita con le maggioranze previste dalla legge e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno apportare alcune modifiche all'atto costitutivo e conseguentemente allo statuto.

A tal proposito propone di modificare:

- il comma 2 dell'art. 1, estendendo la funzione della PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L. oltre che alle società in house providing della Provincia di Livorno anche a quelle dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e che tali funzioni siano altresì strumentali alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci e non solo della Provincia di Livorno come attualmente previsto;

- il comma 2 dell'art. 4, nella previsione che stabilisce che l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Provincia di Livorno, sostituendo il riferimento alla sola Provincia di Livorno con quello ai soci;

- il comma 1 dell'art. 14 bis:

--sostituendo il riferimento al solo socio di maggioranza con quello dei soci quali soggetti tenuti alla presentazione all'assemblea ordinaria o secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto di un documento di indirizzo delle finalità strategiche della Società per gli esercizi successivi specificando espressamente il termine del giorno 15 del mese di settembre per tale adempimento anziché genericamente entro il mese di settembre come attualmente previsto;

--sostituendo l'attuale previsione relativa alla funzione dell'organo amministrativo di rimettere ai soci entro il mese di ottobre, il piano strategico, il budget economico preventivo annuale e la nota annuale delle variazioni patrimoniali con la previsione di rimettere entro il termine del 31 ottobre, il Budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il Piano Industriale pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

- il comma 1 dell'art. 14 quater sostituendo l'attuale termine del 31 luglio con quello del 30 giugno di ogni anno per la trasmissione ai soci da parte dell'organo amministrativo di un report di rendicontazione rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo 14 ter dello statuto con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale;

- il comma 2 del medesimo art. 14 quater:

--aggiungendo all'inizio del primo capoverso la seguente frase "Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dai soci secondo quanto indicato dall'art. 14 bis";

--sostituendo l'attuale termine del 15 aprile dell'anno successivo con quello del 20 luglio dell'anno successivo con la specifica della formula (n+1) per la trasmissione ai Soci da parte dell'organo amministrativo di un report di rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo 14 ter dello statuto con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale;

--integrando la documentazione sopra indicata con la previsione della trasmissione anche del bilancio dell'anno seguito dalla specifica della formula "n";

- il comma 1 dell'art. 15:

--con riferimento al soggetto cui è riservata la nomina dell'Amministratore Unico, sostituendo "socio controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c." con "Provincia di Livorno";

--integrando la statuizione che la società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal socio Provincia di Livorno con la previsione "sentito il socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale".

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte avanzate dal Presidente.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione,

delibera di

modificare l'atto costitutivo e conseguentemente lo statuto come sopra proposto dal Presidente e in particolare di approvare le modifiche proposte dal Presidente da apportare al secondo comma dell'art. 1, al secondo comma dell'art. 4, al primo comma dell'art. 14 bis, all'art. 14 quater e al primo comma dell'art. 15 che assumono il seguente letterale tenore:

"Articolo 1

(...) 2. Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. rappresenta Società in house providing della Provincia di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica. (...)"

"Articolo 4

(...) 2. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-



vità principale della società. (...)"

"Art. 14 bis

1. I Soci presentano entro il 15 settembre per l'approvazione in Assemblea Ordinaria o secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 un documento di indirizzo delle finalità strategiche della Società per gli esercizi successivi. Tali finalità sono recepite dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a rimettere ai Soci, entro il 31 ottobre, il Budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il Piano Industriale pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie. (...)"

"Art. 14 quater

1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

2. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dai soci secondo quanto indicato dall'art. 14 bis, entro il 20 luglio dell'anno successivo (n+1) l'organo amministrativo rimette ai Soci il bilancio dell'anno n ed un report di rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale (...)"

"Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal socio Provincia di Livorno, sentito il socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Ai fini della nomina dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e a autonomia. (...)"

L'Assemblea infine delibera di conferire ad esso Presidente tutti i necessari poteri perché possa apportare al presente verbale tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenerne l'iscrizione nei pubblici registri da parte delle competenti Autorità.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per essere depositato ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:35 (dodici e trentacinque minuti).

Il comparante dichiara che il domicilio fiscale è quello previsto dall'art. 58, 4° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, corrispondente con quanto indicato in comparsa come sede legale.


Il comparante dà atto di essere stato informato da me notaio

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO s.r.l.
 Piazza del Municipio n. 4
 LIVORNO
 Cap.Soc. € 76.500 i.v.
 R.I. di Livorno, C.F. e P.I. n. 01334410493
 R.E.A. di Livorno n. 119231

**FOGLIO DELLE PRESENZE
 ASSEMBLEA SOCI**

IN DATA : 31 OTTOBRE 2023

NOMINATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIO SINDACALE COMPAGINE SOCIETARIA	FIRMA
NANNI PAOLO	AMMINISTRATORE UNICO	
CARELLI VITTORIO	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
CAPERI NICOLETTA	SINDACO EFFETTIVO	
SCALABELLA GIAMPAOLO	SINDACO EFFETTIVO	
SANDRA SCARPELLINI	PROVINCIA DI LIVORNO	
SIMONE GAGLIANINI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	



**ALLEGATO "B" AL N. 27537 DI REPERTORIO
E AL N. 12066 DI RACCOLTA
STATUTO
della "PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L. "
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, avente la denominazione di "Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l."
2. Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. rappresenta Società in house providing della Provincia di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.
3. La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.lgs. n. 50/2016 ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'art 35, comma 3 del dlgs 165/2001.

Articolo 2


1. La Società ha sede legale in Livorno.
2. L'organo amministrativo ha facoltà, nel perseguimento dei propri fini statutari, di stabilire convenzioni con uffici, agenzie, ed altri soggetti in altre località (anche all'estero) nel rispetto della disciplina dell'in house providing.

Articolo 3

1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta).
2. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci, secondo il metodo assembleare.

Articolo 4

1. Costituisce l'oggetto sociale il compimento di quanto segue:
 - a) Lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti di natura comunitaria, statale, regionale o comunque promossi da soggetti terzi in cui i Soci assumano, sia congiuntamente sia separatamente, il ruolo di enti presentatori e/o attuatori, nonché con iniziativa diretta nel caso di bandi direttamente o indirettamente emanati da Autorità estere, con riferimento alle funzioni dei Soci, in materia di sviluppo economico, servizi per il lavoro e formazione professionale, orientamento, servizi di incontro domanda/of-



ferta di lavoro unitamente a finalità di promozione del territorio, ivi compreso lo sviluppo del sistema portuale e logistico;

b) Lo svolgimento di attività di supporto strumentale ai Soci nelle funzioni istituzionali;

c) La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia, con particolare riferimento al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, alla crescita ed alla razionalizzazione dei trasporti e dell'intermodalità, all'aumento dell'occupazione;

d) L'ideazione, la programmazione e la gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione permanente e per l'incontro domanda/offerta di lavoro.

2. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. Le attività di cui all'oggetto sociale si svolgono senza pregiudizio delle funzioni istituzionali, competenze e poteri dei Soci.

Articolo 5

Il capitale della società è stabilito in Euro 76.500 (Euro settantaseimilacinquecento/00).

Articolo 6

Il capitale potrà essere aumentato, in forza di decisione dei Soci adottata nella forma assembleare, sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o di crediti o di beni in natura, osservate le disposizioni di cui agli art. 2464, 2465 e 2466 C.C. e dell'art 7 comma 1 e 2 del dlgs 175/2016, e sia a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili e di capitale.

Articolo 7

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge a soli enti pubblici in modo da garantire il rispetto della disciplina dell'in house providing; ciò determina la modifica successiva del presente Statuto. La modifica de qua risulta necessaria anche per eventuali incrementi di capitale sociale sottoscritti da altri enti pubblici.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 8

1. Le decisioni dei Soci possono essere attuate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La forma assembleare dovrà essere adottata inderogabilmente per le decisioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del secondo

comma dell'art. 2479 C.C.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo di telegramma, fax-telex o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese competente, contenente l'ordine del giorno, la durata e il luogo di convocazione, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea si intende valida quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci, o quanto meno, questi ultimi siano stati informati dalla riunione e nessuno di essi si sia comunque opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che verrà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando sia presentata richiesta dai Soci e con indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 10

1. Gli Amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Articolo 11

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilita nel 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni, ma solo quando ricorrono i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2364 del C.C.

Articolo 12.

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico, nomina il Segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico stesso.

Articolo 13

1. Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il verbale è redatto sull'apposito libro, salvo il caso di verbale redatto da Notaio.

Art. 14 bis

1. I Soci presentano entro il 15 settembre per l'approvazione in Assemblea Ordinaria o secondo le modalità di cui all'art.



8, comma 1 un documento di indirizzo delle finalità strategiche della Società per gli esercizi successivi. Tali finalità sono recepite dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a rimettere ai Soci, entro il 31 ottobre, il Budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il Piano Industriale pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie.

2. I Soci approvano tali documenti, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o rimettono gli stessi all'organo amministrativo per le modifiche ritenute necessarie.

Art. 14 ter

1. Si intende per budget economico preventivo annuale il bilancio previsionale dell'anno successivo redatto secondo la disciplina civilistica di competenza economica integrato da una nota integrativa atta ad evidenziare le poste rilevanti fra cui l'attendibilità dei proventi stimati, la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico nel medio/lungo periodo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri.

2. Si intende per piano strategico la programmazione triennale delle attività societarie e gestionali, dei relativi risultati attesi, dell'organizzazione e delle risorse umane da impiegare. Si intende per nota annuale delle variazioni patrimoniali la programmazione delle variazioni per l'anno successivo.

3. I presenti documenti, approvati secondo quanto previsto all'articolo precedente, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività dell'organo amministrativo, fatta salva la possibilità di affidare alla Società ulteriori attività da parte dei Soci, congiuntamente o separatamente, secondo i rispettivi regolamenti.

Art. 14 quater

Entro il 30 giugno di ogni anno l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

2. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dai soci secondo quanto indicato dall'art. 14 bis, entro il 20 luglio dell'anno successivo (n+1) l'organo amministrativo rimette ai Soci il bilancio dell'anno n ed un report di rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

Art. 14 quinquies

1. Al fine di garantire la gestione ed un controllo effettivo

e pervasivo sulla società da parte dei Soci, l'organo amministrativo assicura la permanente informazione ai Soci sulla propria attività.

2. In particolare, l'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni precedenti, provvede a:

a. inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni dell'organo amministrativo, tutte le convocazioni, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;

b. comunicare ai Soci, almeno semestralmente, l'elenco delle decisioni adottate.

3. L'organo amministrativo è tenuto inoltre a fornire alle articolazioni organizzative dei Soci ogni informazione utile ai fini di indirizzo e controllo della Società o al rispetto di adempimenti di legge.

4. Il Collegio Sindacale, se nominato, provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci, i verbali delle proprie riunioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal socio Provincia di Livorno, sentito il socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Ai fini della nomina dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e a autonomia.

2. L'amministratore non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio o comunque alla data definita nell'ordinamento regolamentare dei Soci, ed è rieleggibile. Il rappresentante legale dell'ente pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile, sentiti i rappresentanti legali degli altri soci pubblici, può procedere alla revoca per giusta causa, per inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dai regolamenti della propria amministrazione, per sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori del proprio ente ai sensi dello statuto e dei regolamenti dell'amministrazione pubblica controllante.

Articolo 16

1. L'Amministratore riferisce ai rispettivi organi d'indirizzo politico dei Soci pubblici sulle attività della Società almeno una volta all'anno.

Articolo 17

1. L'Amministratore Unico può nominare un segretario.

Articolo 18

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione così come previsto dal presente statuto, compresi quelli riconducibili all'attività di indirizzo e controllo di cui agli art. 14bis e seguenti.

2. I provvedimenti di straordinaria amministrazione sono adottati dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dei



Soci da ottenere secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o nell'ambito dell'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 14bis e 14 ter.

3. Si intendono quali provvedimenti di straordinaria amministrazione gli atti e le operazioni capaci di incidere sul mantenimento degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della Società, ivi comprese le operazioni di indebitamento; di investimento; di acquisizione e di dismissione di beni immobili; di acquisizione e dismissione di partecipazioni in Società; di cessioni, conferimenti e scorpori di rami d'azienda qualora consentite dalla disciplina dell'in house providing; la nomina e la revoca di liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; ogni ulteriore singola operazione che, comunque, comporti costi per la società superiori ad euro 100.000,00 (centomila) non correlate ad un ammontare di proventi almeno corrispondenti.

Articolo 19

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo debbono risultare da verbalizzazioni stese sull'apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario, nonché a richiesta dei Sindaci revisori presenti, da questi ultimi.

2. Copia delle deliberazioni adottate viene trasmessa ai rappresentanti legali dei Soci.

Articolo 20

1. L'Amministratore Unico può nominare un direttore tecnico, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 21

1. L'Amministratore Unico può conferire mandati speciali a terzi per determinati atti o serie di atti.

Articolo 22

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio da conteggiarsi nelle spese di esercizio, nonché un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea, con deliberazione preventiva valida fino ad espressa revoca, nei limiti della normativa di coordinamento della finanza pubblica e comunque entro i limiti fissati da apposito decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

Articolo 23

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio è conferita all'Amministratore Unico.

Articolo 24

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, esclusi coloro che svolgono dette funzioni per i soci. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllo contabile. La loro designazione spetta al Socio pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile per due Sindaci effettivi ed un supplente, ed agli altri Soci pubblici per un Sindaco ef-

fettivo ed un supplente.

2. L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi entro i limiti fissati da decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

Articolo 25

1. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari ai fini di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 26

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere approvato nei termini di cui al precedente art. 11.

2. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

b) il residuo dovrà essere attribuito ai Soci salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo 27

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 28

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società, resta convenuta la competenza del Tribunale di Livorno.

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si riteranno applicabili tutte le norme di volta in volta vigenti in materia di Società a responsabilità limitata ed in particolare quelle riferite alle società strumentali di enti locali.

F.to: Paolo Nanni; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

7



ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre norme in materia, ivi incluso il Regolamento Europeo e di consentire e quindi autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Il comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persone di mia fiducia su sei pagine di fogli due ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me firmato essendo le ore 12:35 (dodici e trentacinque minuti).

F.to: Paolo Nanni; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

Copia conforme all'originale che si rilascia

[Faint, illegible text]

La presente copia consta di tre mezzi fogli oltre agli allegati "A" e "B".

Livorno, li *[illegible]*



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO PAOLO NANNI" and "LIVORNO". The signature is stylized and appears to be "P. Nanni".

